

Newsletter n. 1 – lunedì 3 febbraio 2020

Per maggiori informazioni: blog@studioepica.it

Focus

Fisco & Società



Cessione d'azienda e debiti ai fini della determinazione dell'imposta di registro



Cedolare secca "commerciale" estesa ai rinnovi dei contratti

NOTIZIE IN BREVE

Stretta sui contanti da parte di Bankitalia: abbassata la soglia ad Euro 10.000.

Bankitalia ha ridotto ad Euro 10.000,00 mensili il limite relativo alle movimentazioni di denaro contante, comprensivo di prelievi e versamenti, al superamento del quale le banche, gli uffici postali e gli altri istituti di pagamento sono tenuti ad effettuare la segnalazione alle autorità di vigilanza.

La segnalazione dello sfioramento non farà scattare la "segnalazione di operazione sospetta" ma comporterà comunque l'accensione di un faro da parte delle autorità di vigilanza.

Il primo invio sarà effettuato entro il 15 settembre e riguarderà tutti i dati relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Indice

Il contratto preliminare di vendita immobiliare e l'imposta di registro sugli acconti

Concordato Preventivo in continuità: imponibili le cessioni di immobili non strategici

Cessione portafoglio clienti: cessione d'azienda?

Prorogatio dei sindaci dimissionari

Finanziamento fruttifero tra soggetti IVA: imposta di registro fissa

Pubblicati dal MISE i nuovi bandi per la valorizzazione di Brevetti, Marchi e Disegni

Fisco

Cessione d'azienda e debiti ai fini della determinazione dell'imposta di registro



di Tommaso Talluto

La determinazione del valore dell'azienda ai fini del calcolo della base imponibile ai fini dell'imposta di registro nel caso di cessione d'azienda ha dato luogo a diversi contenziosi ed interpretazioni legati alle modalità di imputazione dei debiti aziendali trasferiti.

In particolare muovendo da un'infelice formulazione dell'articolo 51 comma 4 del Dpr 131/86 alcuni arresti della Corte di Cassazione sono giunti ad affermare che le passività aziendali trasferite al cessionario potrebbero essere scomutate dal valore dell'azienda solamente dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Tale orientamento fortemente criticato è stato sconfessato dalla stessa amministrazione (nota del 28.12.2017 della Dre Lombardia) oltre che dalla giurisprudenza di merito (Ctp Modena 417/2/2018) che ha precisato che in caso di cessione d'azienda la base imponibile è determinata al netto delle passività aziendali trasferite.

Si segnala tuttavia che alcuni uffici hanno adottato la prassi di disconoscere la deducibilità dall'imponibile dell'imposta di registro di quelle passività che il Fisco qualifica come "non inerenti" all'azienda. Come evidenziato anche dal Notariato (studio 99-2017/T) non è, infatti, sufficiente che la posta passiva sia presente

nelle scritture contabili dell'azienda ceduta: per essere deducibile, essa deve risultare pertinente alle esigenze e finalità aziendali.

Quanto alla qualificazione dei debiti come inerenti o non inerenti all'azienda si segnala che è errato considerare i debiti come "non inerenti a prescindere" (cfr. Cass. 2048/2017), mentre è controverso se l'onere probatorio gravi sul contribuente (Cass. 9888/2017) o sul Fisco (Cass. 10218/2016).

E' pertanto consigliabile nella formulazione degli atti di cessione d'azienda evidenziare la riconducibilità delle passività trasferite all'azienda.

Fisco

Cedolare secca "commerciale" estesa ai rinnovi dei contratti



di Tommaso Talluto

Con una recente risposta all'istanza di interpello n. 279/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- a) la cedolare secca per le locazioni dei locali commerciali è applicabile anche se nel corso dell'anno 2019 si verifica la proroga contrattuale a seguito della scadenza del sessennio di validità del contratto;
- b) i casi di subentro nel contratto (ad esempio per la morte del locatore) non realizzano la condizione della stipula di un nuovo contratto.

L'apertura di cui al punto a) estende dunque anche all'ipotesi di rinnovo la facoltà di optare per il regime della cedolare prima riservato ai soli nuovi contratti sti-

pulati nell'anno 2019.

Ciò premesso restano ancora diversi punti da chiarire relativamente a tale norma e segnatamente:

- 1) la legge prevede che anche quando il contratto è stipulato nel 2019 l'applicazione della cedolare è preclusa se alla data del 15.10.2018 era già in corso, tra le stesse parti e per lo stesso immobile, un contratto non scaduto e poi interrotto in anticipo. Nulla viene però detto nel caso di interruzione del contratto e stipula di un nuovo contratto con una parte "correlata" al conduttore originario;
- 2) è dubbio se si possa applicare la cedolare in caso di canoni di locazione cre-

scenti. La questione sembra potersi risolvere in senso positivo a condizione che l'incremento del canone non serva a mascherare un adeguamento dello stesso all'inflazione;

3) l'Agenzia delle Entrate ritiene che le pertinenze locate con il negozio debbano essere catastalmente censite come C/2, C/6 e C/7. Tale interpretazione non appare condivisibile stante il silenzio sul punto della norma, di talché la pertinenza andrebbe individuata alla luce dei soli criteri civilistici.

Fisco

Il contratto preliminare di vendita immobiliare e l'imposta di registro sugli acconti.



di Tommaso Talluto

Con una recente risposta all'istanza di interpello n. 311 del 24.07.2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano gli oneri dovuti in sede di registrazione di un contratto preliminare immobiliare qualo-

ra sia prevista la dazione di acconti prezo.

In particolare l'Agenzia ha precisato che nel caso di contratti preliminari relativi

ad operazioni rientranti nel regime di imponibilità Iva agli acconti si applica l'imposta di registro in misura fissa, pari ad Euro 200,00.

Fisco

Concordato Preventivo in continuità: imponibili le cessioni di immobili non strategici.



di Lorenzo Tirindelli

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 462, pubblicata il 31 ottobre 2019, ha chiarito che le plusvalenze e le minusvalenze, determinate da cessioni di immobili non strategici all'esercizio dell'impresa nell'ambito di concordati preventivi in continuità, concorrono a

formare il reddito d'impresa, non essendo applicabile a tale fattispecie, la previsione dell'articolo 86, comma 5 del TUIR, secondo la quale: "La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese

quelle relative alle rimanenze e il valore dell'avviamento". La non imponibilità prevista dall'art. 86 comma 5 del TUIR sarebbe, invece, sempre applicabile alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessione di immobili di qualsiasi genere in ipotesi di concordato liquidatorio.

Fisco

Cessione portafoglio clienti: cessione d'azienda?



di Tommaso Talluto

Con un recente interpello (n. 466/2019) l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riconducibilità o meno della cessione di un portafoglio clienti all'ipotesi di cessione d'azienda ed alle conseguenze fiscali derivanti dalla qualificazione dell'operazione (assoggettamento ad imposta di registro [3%] ovvero ad IVA).

L'Agenzia, pur con tutte le cautele legate alla necessità di valutare il caso concreto,

ha osservato che la mera cessione di un "portafoglio cliente" non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un'organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva.

La clientela (ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta una componente del valore dell'avviamento definito appunto

"portafoglio cliente" che può essere trasferito integralmente anche in modo separato dall'azienda, in quanto suscettibile di autonoma valutazione economica.

Conseguentemente l'Agenzia ha ritenuto di qualificare la cessione della clientela, nel caso oggetto dell'istanza di interpello, come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d'azienda con conseguente assoggettamento della stessa ad IVA.

Società

Prorogatio dei sindaci dimissionari



di Tommaso Talluto

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29719/2019 ha ribadito che è applicabile ai sindaci dimissionari il principio della prorogatio previsto dall'art. 2385 c.c. esclusivamente per gli amministratori.

Tale decisione è stata tuttavia resa in applicazione della disciplina previgente e vi sono fondati dubbi in merito alla sua applicabilità anche nell'alveo della disciplina vigente.

L'attuale disciplina ed in particolare il

disposto dell'art. 2400 che prevede che "la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato sostituito" inducono invero a ritenere che, nel caso in cui le dimissioni siano rassegnate nel corso del mandato, esse sortiscano effetto a prescindere dalla sostituibilità dei dimissionari (in tal senso la massima H.E.1 del Comitato Triveneto dei Natai nonché alcune sentenze di merito [ex multis Trib. Milano 2.08.2010].

Le argomentazioni da cui muove la Supre-

ma Corte per giungere a ritenere applicabile la disciplina della prorogatio ai sindaci dimissionari appaiono inoltre poco compatibili con le previsioni della disciplina attuale poichè pongono molta enfasi sull'istituto della supplenza che nella vigente disciplina non trova applicazione nel caso di nomina di un sindaco unico.

Per dirimere tale controversa questione occorrerà dunque attendere che la Suprema Corte sia chiamata a pronunciarsi su tale tematica in applicazione dell'attuale disciplina.

Fisco

Finanziamento fruttifero tra soggetti IVA: imposta di registro fissa



di Tommaso Talluto

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29383/2019 ha ribadito che il finanziamento fruttifero erogato dai soci soggetti passivi Iva in favore della società deve essere assoggettato a imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa.

Tale pronuncia ha ribaltato le pronunce rese dalla CTP di Milano e dalla CTR Lombardia nelle quali, confermando l'operato dell'Amministrazione finanziaria, era stata contestato il mancato assoggettamento ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% di due delibere dell'assemblea dei soci con le quali era

stato approvato un finanziamento fruttifero di soci soggetti Iva.

La Corte in particolare ha statuito che:

- a) l'operazione di finanziamento fruttifero, generando interessi, rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione Iva, sebbene in regime di esenzione, e dunque deve scontare, per il principio di alternatività Iva-registro, l'imposta di registro solo in caso d'uso e comunque in misura fissa;
- b) l'imposta di registro in misura proporzionale non può ritenersi applicabile al verbale di delibera societaria non costituendo questo un documento negoziale,

né potendo avere esso ad oggetto prestazione patrimoniali rappresentando cosa diversa rispetto al finanziamento dei soci.

La Corte ha quindi ribadito il pacifico principio secondo cui un finanziamento fruttifero effettuato da parte di soci soggetti passivi Iva costituisce un'operazione rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, ancorché esente, ricorrendo la presenza di un corrispettivo (gli interessi) e pertanto in applicazione del principio di alternatività Iva-registro l'imposta di registro è dovuta in misura fissa e solamente in caso d'uso.

Finanza agevolata

Pubblicati dal MISE i nuovi bandi per la valorizzazione di Brevetti, Marchi e Disegni.

di Villani & Partners

È stato pubblicato il decreto di riapertura dei bandi nazionali dedicati alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, già noti come Brevetti, Marchi e Disegni.

Le misure sono state leggermente modificate per quanto riguarda Brevetti, eliminando la linea di finanziamento per le spese di deposito di brevetti già registrati

dalle imprese. Per le Startup innovative invece è stata annunciata una misura ad hoc, il Voucher 3I – Investire In Innovazione.

Brevetti

Con Brevetti + il Ministero dello Sviluppo Economico intende favorire la valorizzazione economica di brevetti e privative nazionali e internazionali attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto. Dotazione: 21,8 milioni di euro.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici relativi alla valorizzazione di brevetti depositato a partire dal 1° gennaio 2016, i costi ammissibili sono i seguenti:

1) Industrializzazione e ingegnerizzazione:

– studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi);

– progettazione produttiva, studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;

– realizzazione firmware per macchine controllo numerico;

– progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;

-test di produzione;

– produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);

-rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

2) Organizzazione e sviluppo:

– servizi di IT Governance;

– studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;

– servizi per la progettazione organizzativa;

– organizzazione dei processi produttivi;

– definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

3) Trasferimento tecnologico:

– proof of concept;

– due diligence;

– predisposizione accordi di segretezza;

– predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;

– costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

– contributo all'acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso);

– non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee).

Il contributo massimo è pari a 140.000 euro nella misura dell'80% delle spese sostenute (che devono essere successive alla presentazione della domanda).

Apertura domande dal 30 gennaio 2020 fino ad esaurimento risorse. La valutazione sarà legata all'ordine cronologico di ricezione delle domande al raggiungimento di un punteggio minimo di merito.

Disegni

Il Bando Disegni + promuove la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. La dotazione prevista è pari a 3,5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per finanziare le seguenti fasi:

Fase 1 – Produzione ovvero la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato.

Questa fase prevede un contributo a fondo perduto fino a 65 mila euro– nel limite

dell'80% delle spese

Fase 2 – Commercializzazione ovvero la commercializzazione di un disegno/modello registrato

Questa fase prevede un contributo a fondo perduto fino a 10 mila euro– nel limite dell'80% delle spese

Domande dal 27 febbraio 2020 fino ad esaurimento risorse.

Marchi

La misura Marchi + 3 favorisce la registrazione all'estero (sia a livello comunitario che internazionale) di marchi nazionali da parte di pmi, con l'obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. La dotazione prevista è pari a 13 milioni di euro.

Le spese ammissibili sono suddivise in due linee di finanziamento:

Misura A – registrazione di marchi europei: fino a 6.000 euro per ogni domanda relativa ad un marchio depositato presso l'EUIPO;

Misura B – registrazione di marchi internazionali: fino a 6.000 euro (7.000 euro per USA o Cina), per ciascuna domanda relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese, elevato a 7.000 euro (8.000 euro per USA e/o Cina) per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi.

Il bando prevede un contributo in conto capitale fino all'80% delle spese. Con un massimo di contributo pari a 30.000 euro per ogni azienda.

Domande dal 30 marzo 2020 fino ad esaurimento risorse.

Le nostre sedi

Treviso – via Terraglio 68/a – 31100, Italia

Mestre – piazzale Leonardo da Vinci 8 “scala D” - 30172, Italia

Montebelluna – via Salvo d'Acquisto 10 - 31044, Italia

Vicenza – Via Ermes Jacchia n. 18 – 36100, Italia

Udine – Via Antonio Marangoni n. 56 – 33100, Italia